

**Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll**

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E [info@interconsult.bz.it](mailto:info@interconsult.bz.it)

I [www.interconsult.bz.it](http://www.interconsult.bz.it)

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 24/16

Bolzano, li 16.11.2016

## Distacco transnazionale – Comunicazione preventiva

Gentile Cliente,

il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252/2016 gli **standard operativi per la comunicazione obbligatoria preventiva**, posta a carico dei datori di lavoro che distaccano lavoratori in Italia.

**Dal 26 dicembre 2016 scatterà l'obbligo comunicativo** per le imprese stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva, a condizione che durante il periodo di distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. L'obbligo sussiste anche per le agenzie di somministrazione.

### Obbligo comunicativo

L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **entro le ore 24:00 del giorno antecedente l'inizio del distacco** e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione può essere annullata entro le ore 24:00 del giorno precedente l'inizio del primo periodo di distacco.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, compilando il *modello "UNI\_Distacco\_UE"* disponibile sul portale del Ministero [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it). Prima di poter effettuare la comunicazione, sarà necessario registrarsi per ottenere le credenziali d'accesso.

Il contenuto della comunicazione è il seguente:

- dati identificativi dell'impresa distaccante;
- numero e generalità dei lavoratori distaccati;
- data di inizio, di fine e durata del distacco;
- luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
- dati identificativi del soggetto distaccatario;
- tipologia dei servizi;
- generalità e domicilio eletto del referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti;
- generalità del referente con poteri di rappresentanza;
- numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione (solamente in caso di agenzia di somministrazione).

La violazione degli obblighi di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 Euro per ogni lavoratore interessato.

## Obbligo di conservazione

---

Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di conservare, **predisponendone copia in lingua italiana**:

- il contratto di lavoro;
- i prospetti paga;
- i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero;
- la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti;
- la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il modello A1 rilasciato dall'ente previdenziale.

La violazione degli obblighi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro per ogni lavoratore interessato.

## Referente in Italia

---

L'impresa distaccante deve nominare, per tutto il periodo del distacco, due referenti:

- **un referente**, elettivamente domiciliato in Italia, **incaricato di inviare e ricevere atti e documenti**. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considererà il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi;
- **un referente con poteri di rappresentanza** per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

La violazione degli obblighi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 Euro.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

  